

**REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI SEQUALS**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con delibera C.C. N. 73 del 29.12.2009

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I	29	Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
	NORME GENERALI	30	Rami e radici protese – ostacolo alla circolazione
1	Oggetto del regolamento		CAPO V
2	Scopi del regolamento		DEI DIVIETI DI PASSAGGIO
3	Ambito di applicazione	31	Sosta di roulotte
4	Incaricati della vigilanza	32	Circolazione e sosta delle auto-caravan
5	Agenti giurati di società private		CAPO VI
6	Operazioni di Polizia Giudiziaria		DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI
	CAPO II		ANIMALI
	DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO	33	Divieto di tenere animali
7	Disposizioni di carattere generale	34	Animali pericolosi
8	Portici - Cortili – Scale	35	Della tenuta dei cani
9	Pulizia dei terreni	36	Della tenuta dei gatti
10	Mantenimento degli accessi		CAPO VII
11	Divieto di abbandono rifiuti		DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI
12	Espurgo dei pozzi neri		PREVENZIONE INCENDI
13	Altri divieti	37	Definizione
14	Materiali di risulta – beni durevoli	38	Autorizzazione
15	Conservazione degli edifici	39	Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode
16	Divieto di imbrattare edifici ed impianti	40	Divieto di produrre rumori e suoni molesti
17	Delle canne fumarie	41	Locali di pubblico spettacolo
18	Ornamenti esterni dei fabbricati	42	Suono delle campane
19	Dei viali e dei giardini	43	Accensione fuochi
20	Vasche e fontane		CAPO VIII
21	Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse		NORME FINALI E PENALITA'
22	Atti contrari al decoro ed alla moralità	44	Norme abrogate
	CAPO III	45	Entrata in vigore del presente regolamento
	DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE	46	Pubblicità del regolamento
	E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO	47	Usi e consuetudini
23	Sgombero delle immondizie	48	Accertamento delle violazioni e sanzioni
24	Sgombero della neve	49	Rimessa in pristino ed esecuzione di Ufficio
25	Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli	50	Inottemperanza all'ordinanza
26	Dell'innaffiamento	51	Norma Generale
	CAPO IV		CAPO IX
	DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE		SANZIONI
27	Fonti normative	52	Sanzioni
28	Trasporto di strumenti da taglio		

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Con il presente regolamento viene disciplinata la polizia urbana nelle seguenti materie:
 - 1) occupazione del suolo pubblico per quanto non già disciplinato da specifico Regolamento;
 - 2) pulizia dei centri abitati;
 - 3) decoro dei centri abitati;
 - 4) quiete pubblica;
 - 5) sicurezza nei centri abitati.

Art. 2 - Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, la sicurezza, la fruibilità dei beni comuni e la tutela ambientale nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad esse connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse per lo sviluppo socio-economico della popolazione ed il riconoscimento del diritto al gioco ed attività ricreative dei bambini.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
2. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno impartiti, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

Art. 4 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'Ufficio di Polizia municipale e viene effettuato dagli agenti di polizia municipale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con D.P.R. 22.09.1988, n. 447.
2. L'amministrazione Comunale riconosce l'importanza dell'attività svolta da volontari incaricati ed autorizzati previa intese raggiunte con l'Amministrazione Comunale quale supporto del servizio di Vigilanza del territorio ed è attenta inoltre alle segnalazioni circostanziate dei singoli cittadini, la cui fattiva collaborazione viene apprezzata e valutata positivamente

Art. 5 - Agenti giurati di società private.

1. Gli Agenti Giurati delle Società private legalmente costituite devono cooperare, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana. I servizi di sorveglianza disarmata finalizzati alla semplice segnalazione alle Forze di Polizia di eventuali aggressioni o pericoli per il patrimonio di terzi devono considerarsi soggetti alla disciplina dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e possono essere disimpegnati solo da imprese cui sia stata concessa preventivamente la prescritta licenza e che si avvalgono di personale dotato della qualifica di guardia giurata.

Art. 6 - Operazioni di polizia giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

CAPO II DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 7 - Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgomberi da materiali che ostacolano il passaggio.

Art. 8 - Portici - Cortili - Scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, prospicienti sulla pubblica via, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di pulizia e decoro. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o pregiudichi il decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento. In ogni caso devono essere assicurati sempre adeguate "vie di fuga" per permettere il passaggio delle persone nell'eventualità di pericolo o di evacuazione dell'edificio.

Art. 9 – Pulizia dei terreni dei fabbricati e loro pertinenze

1. Gli appezzamenti di terreno posti all'interno del centro abitato e non edificati possono essere coltivati nei modi consueti a meno che non costituiscano disturbo al vicinato con odori, polveri o quant'altro. In ogni caso i terreni liberi da colture devono essere sfalciati con regolarità massimo bimestrale nel periodo da aprile ad ottobre e devono essere tenuti sgomberi da sterpaglie, rovi e di ogni altro elemento o situazione che possa costituire motivo di proliferazione di insetti, rettili, roditori o qualsiasi altro soggetto infestante. Non possono essere impiegati come luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie o materiali di rifiuto in genere.

2. I fabbricati e le loro pertinenze devono essere tenuti sgomberi da ogni elemento o situazione che possa costituire motivo di proliferazione di insetti, rettili, roditori, piccioni o qualsiasi altro soggetto infestante. Non possono essere impiegati per luogo di scarico, anche se provvisorio, di immondizie o materiali di rifiuto in genere.

3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla pulizia nonché all'eventuale disinfestazione dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate

4. Nel corso di trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Rurale.

Art. 10 – Mantenimento degli accessi.

1. Tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi e fabbricati aventi accesso, carraio o pedonale, sulla pubblica via sono tenuti ad adottare opportuni accorgimenti tecnico costruttivi al fine di evitare che le acque meteoriche o il passaggio di veicoli trasportino detriti terrosi ed altro sulla strada pubblica. Le acque meteoriche dovranno essere opportunamente convogliate mediante sufficienti griglie di presa o caditoie da realizzarsi su proprietà privata. In ogni caso gli eventuali detriti che invadessero comunque la pubblica via dovranno essere prontamente rimossi e la strada opportunamente ripulita a carico dei soggetti di cui sopra.

Art. 11 - Divieto di abbandono dei rifiuti.

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione del Codice dell'Ambiente approvato con D.lgs 152/2006 chiunque viola i divieti di cui ai commi 1) e 2) è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Al fine di promuovere la raccolta differenziata, attraverso il corretto utilizzo dei cassonetti predisposti, saranno effettuate accurate ispezioni sui rifiuti conferiti non correttamente al fine dell'individuazione dell'autore dell'illecito.

Art. 12 - Espurgo dei pozzi neri.

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite con mezzi idonei.

Art. 13 - Altri divieti.

1. È vietato:
 - a) gettare sulla pubblica via e nei canali materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;
 - b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade;
 - c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;
 - d) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti la pubblica via;
 - e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;
 - f) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
 - g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
 - h) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;
 - i) gettare o lanciare volantini, depliant, opuscoli, foglietti nelle pubbliche vie ovvero l'inserimento degli stessi nei tergicristalli, o altre parti, degli autoveicoli in sosta ovvero in luogo diverso dalla cassetta delle lettere negli edifici;
 - l) in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico
 - usare petardi, cartucce o altri artifici che possano comunque arrecare offesa o molestia alle persone, agli animali ovvero danni alle cose, in particolare veicoli in sosta, o che comunque possano essere di turbativa alla vita pubblica, eventuali deroghe verranno disposte in occasione di eventi, manifestazioni o tradizioni;
 - gettare o lanciare contro persone, animali e cose sostanze imbrattanti o che comunque possano arrecare offesa o molestia alle persone o danni alle cose, quali ad esempio schiuma con bombolette spray, farine, uova, palloncini od altri contenitori pieni d'acqua o altri liquidi
 - usare pistole ad acqua;
 - gettare o lanciare contro persone, animali o cose qualsiasi oggetto atto ad arrecare offesa, molestia alle persone, agli animali o danno alle cose, quali ad esempio bastoni, catene, corpi contundenti ed oggetti simili in qualunque materiale
2. È vietato, nelle pubbliche vie e piazze:
 - a) ogni giuoco di palle, bocce ecc. se non nel corso di manifestazioni autorizzate;
 - b) lanciare sassi, frutta od altri oggetti o materiali, anche senza intenzione d'offendere;
 - c) innalzare palloni, aquiloni, ecc. se non nel corso di manifestazioni autorizzate;
 - d) l'appoggio di velocipedi a ridosso di tutti gli edifici aventi rilevanza storico/artistica.

Tali veicoli saranno rimossi anche mediante rimozione di eventuali lucchetti o catene di ancoraggio agli edifici.

Art. 14 - Materiali di risulta - Beni durevoli.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere oltre la fine dei lavori, ma devono essere tratti con le modalità previste dalle normative in materia.

2. Il trasporto deve essere eseguito con mezzi idonei atti ad evitare lo spargimento di materiali e la formazione di polveri.

3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta.

Art. 15 - Conservazione degli edifici.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono imbrattare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici, uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne..

4. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento o, qualora non possibile, alla rimozione della parte aerea dell'erba lungo il fronte prospiciente la pubblica via.

Art. 16 - Divieto di imbrattare edifici ed impianti.

1. È vietato imbrattare e deturpare in qualsiasi modo gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni delle norme regolamentari sulle pubbliche affissioni, in ogni caso non potrà avvenire in luoghi diversi da quelli che saranno definiti dal "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI".

3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti.

4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni ivi compresi recinzioni e sugli infissi, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, gli infissi esterni, i monumenti ed i manufatti pubblici e sui veicoli in sosta.

Art. 17 - Delle canne fumarie.

1. All'interno delle abitazioni non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. Le canne fumarie e tutti gli altri dispositivi di dispersione di fumi e gas dovranno essere conformi alla vigente disciplina urbanistica, edilizia e di sicurezza secondo le specifiche norme vigenti.

3. È vietato utilizzare per la combustione materiale di scarto che possa provocare emissione di gas e fumi nocivi.

Art. 18 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento e prospicienti la pubblica via, devono essere convenientemente assicurati al muro o ad altri supporti.

Art. 19 - Dei viali e dei giardini.

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e ove previsto dalla vigenti norme in materia provvisti di museruola;
 - b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
 - c) guastare o insudiciare l'arredo urbano, rovinare le siepi ed i manti erbosi o gli alberi;
 - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
 - e) bivaccare, occupare sedili se non a scopo di riposo;
 - f) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti;
 - g) arrampicarsi sulle piante di proprietà pubblica.
2. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art. 20 - Vasche e fontane.

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche, derivate dal pubblico acquedotto, per uso che non sia strettamente potabile.
In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, indumenti e simili ed ogni altro oggetto.

Art. 21 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

1. È vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe ed alla segnaletica stradale, nonché agli impianti della pubblica illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare e/o manomettere le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagiarne il funzionamento.

Art. 22 - Atti contrari al decoro ed alla moralità.

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati;
2. E' vietato introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi:
 - dormire o compiere atti contrari alla decenza pubblica;
 - mangiare o bere, salvo che negli spazi a ciò destinato ovvero in concomitanza con manifestazioni e spettacoli pubblici ove gli organizzatori possono prevedere delle aree appositamente predisposte ed attrezzate allo scopo anche con l'approntamento di adeguati servizi igienici.
3. E' vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e ponti.
4. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.
5. Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare costumi da bagno.

CAPO III
DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE,
DELL'INNAFFIAMENTO

Art. 23 - Sgombero delle immondizie.

1. La materia è compiutamente disciplinata dal vigente «Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati».

2. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 24 - Sgombero della neve.

1. I proprietari o i conduttori di edifici devono provvedere, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal comune e sotto cautela da prescriversi, potrà essere permessa la rimozione della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.

Art. 25 - Rimozione del ghiaccio.

1. I proprietari o conduttori di edifici devono provvedere tempestivamente alla rimozione dei ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico onde evitare pregiudizio alla pubblica incolumità delle persone e danni alle cose.

Art. 26 - Dell'innaffiamento e stillicidio.

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri.

CAPO IV DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 27 - Fonti normative.

1. La circolazione stradale è compiutamente disciplinata:
— dal nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
— dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche.

Art. 28 - Trasporto di strumenti da taglio.

1. È vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti.
2. È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti se non opportunamente protetti.

Art. 29 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

1. Il trasporto di oggetti incomodi o pericolosi non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Art. 30 – Rami e radici protese; ostacolo alla circolazione.

1. I proprietari dei fondi frontisti di strade comunali, vicinali, interpoderali e private aperte al pubblico con siepi, alberi e vegetazioni varie in prossimità del confine stradale, sono tenuti a sfrondare i rami protesi sulla sede stradale a quote inferiori a ml. 5,00, sui marciapiedi od altri passaggi pedonali inferiori a ml. 2,20, onde consentire adeguata visibilità e libera circolazione dei veicoli e dei pedoni. I rami e le fronde degli alberi non dovranno in alcun modo creare ostacolo alla segnaletica stradale, alla pubblica illuminazione e/o altre infrastrutture stradali. Le radici degli alberi protese verso la pubblica via dovranno essere recise in modo da non alterare la pavimentazione della stessa o altre infrastrutture stradali salvo che gli stessi siano oggetto di tutela ambientale.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è tenuto a procedere allo sfrondamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sul fondo, ai quali tale violazione sia imputabile. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

CAPO V DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA

Art. 31 - Sosta di roulotte, camper e case mobili.

1. È vietato il soggiorno con roulotte, camper e case mobili su tutto il territorio comunale sia su suolo pubblico che privato salvo sulle aree appositamente autorizzate, esclusivamente per turismo itinerante, salvo le deroghe specificatamente concesse dall'autorità comunale.

Art. 32 - Circolazione e sosta delle auto-caravan.

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 6 e 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

CAPO VI DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 33 – Della tenuta di animali.

1. E' vietata, nei centri abitati, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani o altri animali che disturbino con continuità, specialmente la notte, con insistenti e prolungati latrati con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

2. Nel centro abitato sono consentiti piccoli allevamenti di animali da cortile o ricovero per animali domestici rapportati alle esigenze familiari e compatibili con le disposizioni sanitarie nonché dello strumento urbanistico vigente.

3. Nei centri abitati non è permesso, salvo diverse disposizioni, lasciar vagare animali di alcun genere e specie.

Art. 34 - Animali pericolosi.

1. Tutti gli animali a rischio di aggressività, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno essere custoditi in luoghi idonei tali da rendere impossibile, in ogni momento, il contatto con le persone o altri animali, il loro trasporto potrà essere effettuato su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;

Art. 35 - Della tenuta dei cani.

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente provvisti di microchip, sono restituiti al proprietario o al detentore, il quale oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista dovrà rimborsare le spese di cattura e di custodia.

4. I cani vaganti non dotati di microchip catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere dotati di microchip; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico a cura e spese delle strutture di ricovero.

6. È inoltre vietato:

- a) impedire agli operatori cinofili l'esercizio delle loro funzioni e favorire la fuga dei cani;
- b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;
- c) tenere a guardia delle case cani in libertà senza che le stesse siano dotate di idonei recinti tali da impedire che gli animali possano vagare sulle pubbliche vie e/o possano nuocere ai passanti;
- d) far vagare i cani sulla pubblica via senza alcuna custodia o sorveglianza;
- e) di introdurre cani negli uffici aperti al pubblico, salvo nei casi di cani per servizi specifici quali ad esempio l'accompagnamento di persone non vedenti.

7. I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico. devono essere muniti di idonea museruola o tenuti a guinzaglio.

8. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola:

- i cani a guardia delle proprietà, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico;
- i cani da pastore e quelli da caccia, quando sono rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia;
- i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

9. Tutti i cani a rischio di aggressività e quelli compresi nell'ordinanza del Ministero della Salute, del 14.01.2008 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani" ed eventuali modifiche ed integrazioni, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

10. I proprietari e/o accompagnatori dei cani che transitano sulle vie o le aree pubbliche o comunque aperte al pubblico devono munirsi dell'occorrente per raccogliere le eventuali deiezioni degli animali ed inoltre è fatto obbligo agli stessi di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed asportazione delle deiezioni;

11. Per quanto non riportato nel presente articolo restano valide le disposizioni delle Leggi vigenti in materia.

Art. 36 - Della tenuta dei gatti.

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e della Legge Regionale nr. 39/1990, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

4. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

5. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si farà riferimento al Regolamento comunale per la tutela degli animali.

CAPO VII

DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art. 37 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti che con l'uso, recano molestia al vicinato.

2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 38 - Autorizzazione.

1. Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda all'Amministrazione comunale, la quale potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.

2. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Art. 39 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

1. Il Sindaco, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incomode.

2. Nei centri abitati sono vietate le attività rumorose dalle ore 22:00 alle ore 6:00, ed inoltre nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre dalle ore 13:00 alle ore 15:00 di ogni giorno.

Art. 40 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini.

Art. 41 - Locali di pubblico spettacolo.

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.) e nei pubblici esercizi i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili all'esterno.

2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività e delle normative ed in particolare per le attività temporanee i limiti imposti dal D.P.C.M. 01.03.1991 art. 1 comma 4 e della Legge nr. 447 del 26.10.1995 art. 6 comma 1 lettera h) e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 42 - Suono delle campane.

1. Il suono delle campane è vietato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

2. È fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.

Art. 43 – Accensione di fuochi.

In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' consentito solamente l'accensione di fuochi, al di fuori delle zone residenziali individuate dal P.R.G.C. ad oltre m. 50 da dette zone residenziali, per l'eliminazione dei residui vegetali alle seguenti condizioni, fatte salve le tradizioni locali dei fuochi epifanici:

- Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 50 dalle abitazioni di terzi, dalle strade comunali e vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale.

- Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà.

- Potranno essere inceneriti solamente i residui vegetali di proprietà.

- Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti 7.00÷20.00, e dovrà essere completamente spento di volta in volta.

- Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.

- Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.

CAPO VIII

NORME FINALI E PENALITA'

Art. 44 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

Art. 45 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 46 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 47 - Usi e consuetudini.

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 48 - Accertamento delle violazioni e sanzioni.

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 22.09.1988 n. 447 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni speciali, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli in osservanza ai principi dettati dalla Legge 689/81.

Art. 49 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.

1. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco o il funzionario incaricato può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 50 - Inottemperanza all'ordinanza.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco o funzionario incaricato, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 51 - Norma generale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni normative della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IX SANZIONI

Art. 52 - Sanzioni.

- SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da €. 25,00 a €. 250,00

Oblabile in via breve con €. 50,00

- SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da €. 50,00 a €. 500,00

Oblabile in via breve con €. 100,00

- SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da €. 75,00 a €. 750,00

Oblabile in via breve con €. 150,00

- SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da €. 150,00 a €. 1.500,00

Oblabile in via breve con €. 300,00

- SAR

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

- NS

Non sanzionabile

- TAC

Trasferimento degli atti all'Autorità competente

ARTICOLO SANZIONE E SANZIONE ACCESSORIA

Art 1. Oggetto del regolamento NS

Art 2. Scopi del regolamento NS

Art 3. Ambito di applicazione NS

Art 4. Incaricati della vigilanza NS

Art 5. Agenti giurati di società private NS

Art 6. Operazioni di Polizia Giudiziaria NS

Art 7. Disposizioni di carattere generale NS

Art 8. Portici - Cortili – Scale 1 SAR

Art 9. Pulizia dei terreni 2 SAR

Art 10. Mantenimento degli accessi 2 SAR

Art 11. Divieto di abbandono rifiuti 4 SAR

Art 12. Espurgo dei pozzi neri 2

Art 13. Altri divieti 1

Art 14. Materiali di risulta – beni durevoli 2

Art 15. Conservazione degli edifici 2 SAR

Art 16. Divieto di imbrattare edifici ed impianti 4 SAR

Art 17. Delle canne fumarie 2 SAR

Art 18. Ornamenti esterni dei fabbricati 1

Art 19. Dei viali e dei giardini 1

Art 20. Vasche e fontane 1

Art 21. Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse 4 SAR

Art 22. Atti contrari al decoro ed alla moralità 2

Art 23. Sgombero delle immondizie NS
Art 24. Sgombero della neve 1
Art 25. Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli 1
Art 26. Dell'innaffiamento 1
Art 27. Fonti normative NS
Art 28. Trasporto di strumenti da taglio 1
Art 29. Trasporto di oggetti scomodi o pericolosi 1
Art 30. Rami e radici protese – ostacolo alla circolazione 1 SAR
Art 31. Sosta dei nomadi e roulotte 4 SAR
Art 32. Circolazione e sosta delle auto-caravan 4
Art 33. Divieto di tenere animali 2 SAR
Art 34. Animali pericolosi 2
Art 35. Della tenuta dei cani 1
Art 36. Della tenuta dei gatti 1
Art 37. Definizione NS
Art 38. Autorizzazione NS
Art 39. Orario per l'esercizio delle attività rumorose od scomode 1
Art 40. Divieto di produrre rumori e suoni molesti 1
Art 41. Locali di pubblico spettacolo 2
Art 42. Suono delle campane 1
Art 43. Accensione fuochi 1
Art 44. Norme abrogate NS
Art 45. Entrata in vigore del regolamento NS
Art 46. Pubblicità del regolamento NS
Art 47. Usi e consuetudini NS
Art 48. Accertamento delle violazioni NS
Art 49. Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio NS
Art 50. Inottemperanza all'ordinanza 2
Art 51. Norma generale NS